

Dimissioni volontarie del lavoratore o del prestatore d'opera: le nuove disposizioni

Legge 17.10.2007 n° 188 , G.U. 08.11.2007 ([Gesuele Bellini](#))

Approvata il 17 ottobre 2007 scorso, in via definitiva, la legge recante “*disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera*”.

Il provvedimento introduce una rigorosa procedura formale, al fine di eliminare la frequente prassi nel mondo del lavoro delle false dimissioni, cioè, quelle fatte sottoscrivere in bianco dal lavoratore al momento dell’assunzione.

Si prevede l’obbligo del lavoratore, a pena di nullità, di redigere le dimissioni su appositi modelli predisposti e resi disponibili dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego, che saranno contrassegnati da un codice alfanumerico progressivo di identificazione ed avranno la durata di 15 giorni.

La normativa riguarderà:

- tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata;
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- i contratti di collaborazione di natura occasionale;
- i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo;
- i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

(Altalex, 12 ottobre 2007. Nota di [Gesuele Bellini](#))

LEGGE 17 Ottobre 2007, n. 188

Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

[\(GU n. 260 del 8-11-2007\)](#)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullita', su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche' spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita' di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita' del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonche' l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali e' reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche' al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire

gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1538):

Presentato dall'on. Nicchi ed altri il 1° agosto 2006.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 15 novembre 2006 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla XI commissione il 15, 20 e 28 marzo 2007; 3 e 18 aprile 2007; 12 giugno 2007.

Esaminato in aula il 22 giugno 2007 e approvato il 5 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1695):

Assegnato alla 11^a commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 12 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a e 5^a.

Esaminato dalla commissione il 18 - 24 e 25 luglio 2007; 1° agosto 2007.

Relazione scritta annunciata il 14 settembre 2007 (atto n. 1695-A relatore sen. Mongiello).

Esaminato in aula il 18 settembre 2007 e approvato il 25 settembre 2007.